Conto corrente con la Posta — Anno 88° — Numero 92

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 21 aprile 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

(1424)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 gennaio 1947, n. 215.

Abrogazione del regio decreto 18 aprile 1940, n. 529, concernente il suggellamento da parte delle autorità italiane delle stazioni radioelettriche delle navi mercantili e da diporto nelle acque territoriali.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 10 luglio 1924, n. 1226;

Visto il regio decreto 18 aprile 1940, n. 529;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per gli affari esteri, per la marina e per la marina mercantile;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il regio decreto 18 aprile 1940, n. 529, è abrogato.

Art. 2.

Tutti i concessionari di stazioni radioelettriche debbono sottoporre all'approvazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni gli orari di servizio delle stazioni stesse e le eventuali successive variazioni di questi.

Il Ministero suddetto può imporre limitazioni di orario quando ciò sia richiesto da ragioni tecniche o da interessi dello Stato.

Art. 3.

E' vietato alle navi del commercio e da diporto di servirsi delle proprie stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche quando si trovino all'ancoraggio nelle acque dello Stato, o siano in partenza, salvo per avviso e richiesta di soccorso, in caso di pericolo, ovvero per motivi di urgenza nella prima mezz'ora dopo l'arrivo o quando le comunicazioni con la terra siano impedite da forza maggiore o vietate per misure sanitarie.

La infrazione a tale disposizione è punibile con l'ammenda fino a L. 4000 e con l'arresto fino ad un anno, separatamente o cumulativamente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — GULLO — NENNI — MICHELI — ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 61. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 marzo 1947, n. 216.

Proroga dei contratti di esercizio delle miniere di zolfo in Sicilia.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443;
Vista la legge 1° novembre 1940, n. 1678;
Vista la legge 12 febbraio 1942, n. 282;
Vista la legge 21 dicembre 1942, n. 1783;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e il tesoro, e per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

I contratti di esercizio delle miniere di zolfo in Sicilia, contemplati dall'art. 55 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, possono essere ulteriormente prorogati per il periodo di tempo necessario ad assicurare una conveniente gestione delle miniere stesse e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1956.

Il contratto di proroga non ha effetto nè fra le parti, nè in confronto dei terzi, se non ne sia stata preventivamente autorizzata la stipulazione dall'Alto Commissario per la Sicilia, sentito l'ingegnere capo dell'Ufficio distrettuale delle miniere.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — MORANDI — SCELBA — CAMPILLI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 62. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° aprile 1947, n. 217.

Modificazioni dell'assegno straordinario annuo vitalizio a Gioia Marconi.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 29 novembre 1941, n. 1337, con la quale è stato concesso un assegno straordinario annuo vitalizio alle figlie di Guglielmo Marconi;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1947 l'assegno straordinario annuo vitalizio concesso a Marconi Gioia con la legge 29 novembre 1941, n. 1337, sarà corrisposto nella misura stabilita dal comma secondo dell'articolo unico della legge medesima, prescindendosi dalla condizione del matrimonio ivi prevista.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 58. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° aprile 1947, n. 218.

Ordinamento delle professioni di guida alpina, di portatore alpino e di maestro di sci, nella circoscrizione della Valle d'Aosta.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 12, n. 9, del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, sull'ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta;
Visti l'art. 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e gli articoli 234 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del citato testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Nella circoscrizione della Valle d'Aosta l'autorizzazione all'esercizio delle professioni di guida alpina, di portatore alpino e maestro di sci, è concessa dal Consiglio della Valle.

L'autorizzazione non può essere concessa a coloro che si trovano nelle condizioni indicate negli articoli 11 e 123, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 2.

Nella Valle d'Aosta l'esercizio saltuario della professione da parte di guide, portatori e maestri autorizzati, provenienti con i loro clienti da altre regioni italiane o dall'estero, non è soggetto ad autorizzazione degli organi della Valle.

Art. 3.

Nei casi di esercizio abusivo della professione di guida alpina, portatore alpino o maestro di sci, si applica la disposizione contenuta nell'art. 17 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 60. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° aprile 1947, n. 219.

Modificazione dell'art. 34 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive aggiunte e modificazioni;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Il quarto comma dell'art. 34 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:
« Possono partecipare al concorso pubblico per il posto di ufficiale sanitario coloro che sono muniti della laurea in medicina e chirurgia e abilitati all'esercizio della professione, purchè non abbiano oltrepassato trentadue anni di età, e indipendentemente dal limite predetto:

a) i medici provinciali ed i medici provinciali aggiunti che prestino da almeno tre anni servizio effettivo nell'Amministrazione della sanità pubblica;

b) gli aiuti e gli assistenti di ruolo degli istituti universitari di igiene delle facoltà di medicina e chirurgia;

c) i sanitari, nominati in seguito a concorso, che alla data del bando prestino servizio sia come ufficiale sanitario, sia come medici presso uffici sanitari comunali o presso reparti medico-micrografici di laboratori provinciali di igiene e profilassi ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 59. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° aprile 1947, n. 220.

Aumento della indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza spettante ai funzionari di pubblica sicurezza.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, che approva il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;
Visto il regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, sul riordinamento del personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'indennità di servizio speciale spettante ai funzionari di pubblica sicurezza è stabilita nelle seguenti misure annue:

	Misura annua lorda celibi	Misura annua lorda ammogliati
Questori ed Ispettori generali di pubblica sicurezza:		
di 1ª classe	28.200	34.200
di 2ª classe	25.400	31.400
Vice questori	22.000	26.800
Commissari capi	21.000	25.800
Commissari	20.500	25.300
Commissari aggiunti	18.200	21.200
Vice commissari	13.600	16.600
Vice commissari aggiunti	12.860	14.300
Volontari	12.360	13.800

Art. 2.

Gli aumenti risultanti dalla tabella suddetta nei confronti di quella stabilita con l'art. 3 del regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, saranno gradualmente riassorbiti, in misura pari alla metà di ogni miglioramento, in occasione di eventuali revisioni dei trattamenti economici che potranno essere concessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

L'indennità suddetta è computabile agli effetti della pensione limitatamente alle misure già fissate pei singoli gradi dall'art. 187 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395; non è invece computabile agli effetti stessi per i volontari.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 79. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° aprile 1947, n. 221.

Istituzione di una indennità giornaliera di ordine pubblico ai funzionari di pubblica sicurezza, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei pari grado del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regolamento per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39, che istituisce il ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, concernente l'organico ed il trattamento economico per i sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la difesa e per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

A favore dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali e dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei pari grado del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è istituita una indennità giornaliera di ordine pubblico nelle seguenti misure:

Generale di divisione	L.	110
Questore di 1ª classe, Generale di brigata e Maggiore generale ispettore	»	100
Questore di 2ª classe e Colonnelli	»	100
Vice Questore, Commissari capi, Commissari, Tenenti colonnelli e Maggiori	»	90
Commissari aggiunti e Capitani	»	80
Vice commissari e Tenenti	»	70
Vice commissari aggiunti e Sottotenenti	»	70
Marescialli dei tre gradi	»	60
Brigadieri	»	54
Vice brigadieri	»	50
Appuntati e guardie scelte	»	48
Guardie e carabinieri	»	42
Carabinieri ausiliari	»	30

L'indennità di cui al precedente comma è corrisposta per le effettive giornate di presenza in servizio, non è cumulabile con i compensi per lavoro straordinario e non è dovuta al personale che assolva compiti non inerenti alle funzioni di istituto.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le finanze e il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1947 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAMPILLI — GASPAROTTO — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 81. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° aprile 1947, n. 222.

Aumento della indennità di alloggio, di vestiario e di pubblica sicurezza ai personali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regolamento per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39, che stabilisce il ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, concernente l'organico ed il trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la difesa e per le finanze ed il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che non fruiscono di alloggio a titolo gratuito, la indennità mensile di alloggio è stabilita nelle seguenti misure:

Grado III Generale di Corpo d'armata comandante dell'Arma dei carabinieri	L.	4.500
Grado IV Generale di Divisione	»	4.200
Grado V Generale di brigata, Maggiore generale ispettore	»	3.850
Grado VI Colonnello	»	3.400
Grado VII e VIII Tenente colonnello e Maggiore	»	2.700
Grado IX Capitano	»	2.500
Grado X e XI Ufficiale subalterno	»	2.000

Per gli ufficiali, che risiedono in sedi con popolazione inferiore ai 250.000 abitanti, l'indennità predetta è ridotta di un quinto.

Per gli ufficiali celibi l'indennità stessa è ragguagliata alla metà di quella che, a seconda della residenza, spetta ai coniugati dello stesso grado.

Art. 2.

L'indennità di alloggio per i sottufficiali ed i militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ammogliati o vedovi con prole, che non usufruiscono di alloggio in caserma, è stabilita nelle misure seguenti:

L. 700 mensili nelle sedi con popolazione non inferiore ai 250.000 abitanti;

L. 550 mensili nelle altre sedi.

L'indennità di alloggio per il personale di cui al precedente comma, che sia celibe o vedovo senza prole e che risieda in località ove non esistano caserme e che siano quindi costretti ad alloggiare in abitazioni private, è stabilita in L. 250 mensili nelle sedi con popolazione non inferiore ai 250.000 abitanti e in L. 200 mensili nelle altre sedi.

Art. 3.

La disposizione di cui al 1° comma dell'art. 5 del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, è estesa ai sottufficiali, graduati e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Con decreto su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze ed il tesoro, saranno stabiliti i limiti e le modalità per l'applicazione del comma precedente anche in relazione alla concessione di cui al primo comma dell'art. 4.

L'indennità di prima vestizione di cui all'art. 51, lettera *b*) del regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, è soppressa.

Art. 4.

Ai sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri, nonchè ai sottufficiali, graduati e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che, espressamente comandati per esigenze di servizio, vestano l'abito civile, è concessa una indennità di vestiario di L. 30 giornaliere per i sottufficiali e di L. 25 giornaliere per i gradi inferiori.

Tale indennità è aumentata di L. 5 giornaliere per il personale appartenente a reparti autisti, motociclisti e di mare.

Il personale ammesso a fruire della indennità di cui ai precedenti commi non può superare i seguenti limiti massimi della forza organica:

a) un ventesimo per l'Arma dei carabinieri;

b) un quinto per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

L'indennità di cui al presente articolo è attribuita nominativamente con determinazioni ministeriali.

Art. 5.

Per i servizi collettivi di ordine pubblico compete al sottonotato personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza la seguente indennità giornaliera:

a) per servizi in sede:

Marescialli	L.	8
Brigadieri e Vicebrigadieri	»	7
Appuntati, Guardie scelte, Carabinieri e Guardie	»	5
Allievi	»	3

b) per servizi fuori sede:

Marescialli	»	50
Brigadieri e Vice brigadieri	»	40
Appuntati, Guardie scelte, Carabinieri e Guardie	»	30
Allievi	»	20

E' abrogata la disposizione contenuta nel regio decreto-legge 26 giugno 1938, n. 845, e successive variazioni, relativa alla corresponsione di uno speciale supplemento vitto al personale suddetto in servizio collettivo di ordine pubblico.

Agli ufficiali comandati in accompagnamento della truppa impiegata in servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede compete il trattamento di missione secondo le norme vigenti.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per le finanze e il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 7

Gli articoli 1 e 2 del presente decreto hanno effetto dal 1° luglio 1946.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — CAMPILLI — GASPAROTTO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 80. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 aprile 1947, n. 223.

Concessione, da parte dello Stato, di un contributo straordinario a favore della Società nazionale « Dante Alighieri ».

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' concesso, da parte dello Stato, alla Società nazionale « Dante Alighieri » un contributo straordinario di L. 3.000.000, da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e del tesoro per l'esercizio finanziario 1946-1947.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le finanze e il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 57. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1947.

Proroga della concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Belluno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 12 agosto 1946, relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dalla industria edile e dalla manovalanza generica dei comuni di Belluno, Feltre e Arsiè;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Considerato che anche per i disoccupati dipendenti dall'industria edile e dalla manovalanza generica del comune di Cencenighe sussistono le condizioni per lo stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

La durata di 90 giorni del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile e dalla manovalanza generica di Belluno, Feltre e Arsiè di cui all'autorizzazione alla concessione del sussidio medesimo, prevista dal decreto Ministeriale 12 agosto 1946, viene prorogata sino al termine massimo di giorni 180.

Art. 2.

L'autorizzazione alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui al precedente articolo, viene estesa ai lavoratori dipendenti dall'industria edile e dalla manovalanza generica del comune di Cencenighe (Belluno).

Art. 3.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbano essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1947

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
CASSIANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 5, foglio n. 255.

(1751)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1947.

Istituzione di nuovi tagli di L. 10.000 e di L. 20.000 e caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi dell'emissione in corso.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE POSTE
E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2106, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1241, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il decreto Ministeriale 30 maggio 1943, concernente le caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi della serie *F*;

Visti i successivi decreti Ministeriali 29 settembre 1944 e 28 febbraio 1945, apportanti variazioni alle caratteristiche tecniche dei buoni anzidetti;

Vista la deliberazione n. 302 del 13 maggio 1946 del Comitato centrale dei buoni, che approva la istituzione di due nuovi tagli di lire 10.000 e di lire 20.000;

Vista la deliberazione n. 331 del 12 febbraio 1947 del Comitato stesso, che approva le nuove caratteristiche tecniche;

Decreta:

Art. 1.

Nei buoni postali fruttiferi della serie *F*, emessa dal 1° giugno 1943 e tuttora in corso, sono istituiti buoni dei tagli di lire 10.000 e di lire 20.000, ai quali sono applicate, per quanto riguarda le misure e la decorrenza degli interessi dovuti ai risparmiatori, le norme in vigore per i buoni dei tagli di lire 100, 500, 1000, 5000, 50.000 e 100.000.

E' demandata alla Direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni la determinazione degli uffici incaricati del servizio ed il limite giornaliero di vendita dei buoni dei nuovi tagli.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche dei buoni postali della serie *F*, di cui ai decreti Ministeriali 30 maggio 1943, 29 settembre 1944 e 28 febbraio 1945, per i tagli di lire 100, 500, 1000, 5000, 50.000 e 100.000 che saranno posti in circolazione dopo l'esaurimento delle scorte attualmente esistenti, e per i nuovi tagli di lire 10.000 e 20.000, sono le seguenti:

I moduli per i buoni postali sono costituiti dal corpo del buono, posto al centro, dalla matrice e dalla cedola di controllo, collocate ai lati e da staccarsi all'atto della emissione del buono.

Essi sono stampati su carta bianca filigranata, in litografia (recto e rovescio) per i tagli di lire 100, 500, 1000, 5000, 10.000 e 20.000 e, in calcografia (recto) e litografia (rovescio) per i tagli di lire 50.000 e 100.000.

La filigrana occupa tutta la superficie di ciascun modulo ed è costituita da linee ondulate scure che formano dei romboidi, in cui vi sono le lettere B.P.F., alternati con un romboide senza lettera. Essa è interrotta in corrispondenza dello spazio rettangolare chiaro alla parte destra del buono, nel quale appare in chiaroscuro una spiga di grano stilizzata sovrastante a due cornucopie versanti frutta.

La matrice e la cedola di controllo sono quasi identiche e recano in verde oliva scuro le diciture necessarie e il valore del buono. Nel fondo con sopracolore differente, a seconda dei tagli, sono riprodotte le leggende « Buono postale fruttifero » e il valore in lettere.

Il corpo del buono è delimitato da una cornice rettangolare in linea bianca, interrotta ai quattro angoli da un motivo ornamentale, nel quale, per i tagli di lire 100, 500, 1000, 5000, 10.000 e 20.000, è indicato in cifre il valore del buono.

La parte inferiore della cornice è interrotta al centro da un dischetto bianco recante il bollo a secco formato da una testina dell'Italia Turrita con leggenda circolare « Ministero del Tesoro ».

La parte superiore della cornice è interrotta al centro, per i buoni dei tagli di lire 100, 500, 1000, 5000, 10.000 e 20.000, da una losanga in linea bianca e, per i buoni dei tagli di lire 50.000 e 100.000, da uno spazio rettangolare bianco nel quale, in stampa a rilievo con controstampa in incavo, è impresso in rosso, il valore in cifra del buono.

Il buono è diviso dalla matrice a mezzo di un colonnino recante gli anni di emissione e dalla cedola di controllo a mezzo di un altro colonnino recante i mesi di emissione. Il fondo dei colonnini degli anni e dei mesi di emissione è costituito da un millenomi con le diciture « Buono postale fruttifero ».

Il fondo dell'intero modulo è formato da linee ondulate orizzontali ad eccezione della parte centrale ricoperta da un minutissimo disegno rappresentante il motivo decorativo della filigrana e che racchiude, per i tagli di lire 100, 500, 1000, 5000, 10.000 e 20.000, una composizione ornamentale rettangolare con la leggenda « Lire » ed il valore del buono, e, per i tagli di lire 50.000 e 100.000, una grande losanga in linea nera nel cui centro figura un ovale con le lettere intrecciate « B. P. ».

Nell'interno del buono a sinistra, in un rettangolo definito dal fondo a romboide, è riprodotta una figura maschile rappresentante un contadino nell'atto di lanciare le sementi.

Nella parte centrale del buono sono indicate, dall'alto in basso, le leggende « Repubblica Italiana, Buono Postale Fruttifero, (il valore nominale in lettere), Emesso a favore di ...... non cedibile e pagabile con gli interessi maturati presso qualunque ufficio postale, giusta la tabella a tergo ».

Al posto delle firme dei Sottosegretari di Stato per le poste e le telecomunicazioni e per il tesoro, sono ripristinate le firme rispettivamente del Direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni e del Direttore generale della Cassa depositi e prestiti.

A destra sono richiamati gli estremi della legge istitutiva dei buoni. In alto a sinistra ed in basso a destra il numero ordinale di ciascun buono è preceduto dalla lettera F

Nel rovescio dei buoni, stampato in colore verde chiaro, è riprodotta la tabella degli interessi con le modalità per la riscossione, ed una piccola vignetta simboleggiante il risparmio fruttifero.

Il fondo recto dei diversi tagli è stampato nei seguenti colori: lire 100: verde pisello; lire 500: grigio; lire 1.000: rosa; lire 5.000: giallo arancio; lire 10.000: bruno chiaro; lire 20.000: grigio perla chiaro; lire 50.000: rosa; lire 100.000: verde chiaro.

La cornice di tutti i tagli è stampata in colore verde scuro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1947

Il Ministro per le finanze e per il tesoro
CAMPILLI

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CACCIATORE

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1947
Registro Cassa DD. PP. n. 15, foglio n. 341. — AMATUCCI

(1724)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1947.

Apertura di dipendenze del Banco di Santo Spirito, con sede in Roma, in Bagni di Tivoli, frazione del comune di Tivoli (Roma), Formia (Latina) e Monte San Giovanni Campano (Frosinone).

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Banco di Santo Spirito, società per azioni con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Santo Spirito, società per azioni con sede in Roma, è autorizzato ad aprire proprie dipendenze in Bagni di Tivoli, frazione del comune di Tivoli (Roma), in Formia (Latina) ed in Monte San Giovanni Campano (Frosinone).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1947

(1806) p. *Il Ministro*: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1947.

Applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, per la esecuzione degli sfratti nei comuni di Camaiore. Pavia, Prato e Treviso.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, recante norme per la esecuzione degli sfratti nei Comuni nei quali esiste una eccezionale deficienza di alloggi;

Ritenuto che nei comuni di Camaiore, Pavia, Prato e Treviso nei quali è stato nominato il commissario governativo per gli alloggi, esiste una eccezionale deficienza di alloggi per effetto di distruzioni belliche o di requisizioni;

Decreta:

Le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, sono applicabili, con decorrenza da oggi, nei seguenti comuni: Camaiore, Pavia, Prato e Treviso.

Il presente decreto avrà esecuzione dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1947

(1797) *Il Ministro*: SCELBA

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1947.

Inefficacia del contratto 14 ottobre 1944 tra il Ministero delle forze armate - Sottosegretariato di Stato per la marina - quale organo della sedicente repubblica sociale italiana e l'Istituto per gli orfani dei marinai, per la vendita all'Amministrazione militare marittima degli immobili costituenti l'ex Ospedale San Rocco nel territorio del comune di Verbania Intra.

IL MINISTRO PER LA DIFESA (MARINA)

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati e successive modificazioni;

Visto il contratto 15 aprile 1944, registrato a Pallanza il 19 maggio 1944 al n. 693, vol. 114 atti pubblici, trascritto a Pallanza il 1° luglio 1944 al vol. 306, casella 1324 del registro d'ordine, al n. 903, art. 1232 del registro di formalità, in virtù del quale il comune di Verbania ha venduto all'Istituto per gli orfani dei marinai gli immobili costituenti l'ex Ospedale San Rocco e terreni annessi, siti nel territorio dello stesso Comune, verso il pagamento del prezzo a corpo di L. 1.800.000;

Visto il contratto 14 ottobre 1944, stipulato in Baveno fra il Ministero delle forze armate Sottosegretariato di Stato per la marina quale organo della sedicente repubblica sociale italiana e l'Istituto per gli orfani dei marinai, per la vendita all'Amministrazione militare marittima degli immobili costituenti l'ex Ospedale di San Rocco e terreni annessi, siti nel territorio del comune di Verbania Intra, per la somma di lire 1.800.000, approvato con decreto 4 novembre 1944 dello stesso Sottosegretariato di Stato per la marina;

Considerato che quest'ultimo contratto, non è stato trascritto a favore del Demanio dello Stato;

Considerata l'opportunità, per agevolare il fine di assistenza che il precitato Istituto assolve nei riguardi degli orfani dei marinai, di non convalidare l'acquisto;

Decreta:

E' dichiarato inefficace il contratto 14 ottobre 1944, stipulato in Baveno fra il Ministero delle forze armate Sottosegretariato di Stato per la marina - e l'Istituto per gli orfani dei marinai, per la vendita all'Amministrazione militare marittima degli immobili costituenti l'ex Ospedale San Rocco e terreni annessi, siti nel territorio del comune di Verbania Intra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1947

(1764) *Il Ministro*: GASPAROTTO

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1947.

Apertura di due agenzie di città, una in Milano e una in Genova-Pegli della Banca commerciale italiana, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca commerciale italiana, società per azioni con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca commerciale italiana, società per azioni con sede in Milano, è autorizzata ad aprire un'agenzia di città in Milano, via Elia Lombardini n. 1, angolo con Ripa di Porta Ticinese ed un'altra in Genova-Pegli, via Sabotino nn. 16 e 18 rossi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(1812)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1947.

Autorizzazione alla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino, a stipulare contratti di assicurazione sulla vita senza visita medica in base ad alcune tariffe attualmente in vigore.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione a stipulare contratti di assicurazione sulla vita senza visita medica in base ad alcune tariffe attualmente in vigore;

Decreta:

Art. 1.

La Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino, è autorizzata a stipulare contratti di assicurazione sulla vita senza visita medica in base alle seguenti tariffe:

Tariffa n. 1 — « Vita intera su una testa a premio vitalizio »;

Tariffa n. 1-U — « Vita intera su una testa a premio unico »;

Tariffa n. 2 — « Vita intera su una testa a premio temporaneo costante »;

Tariffa n. 1-A — « Vita intera a capitale variabile a premio vitalizio »;

Tariffa n. 2-A — « Vita intera a capitale variabile a premio temporaneo »;

Tariffa n. 3 — « Vita intera a premio decrescente fino all'estinzione »;

Tariffa n. 4 — « Vita intera a premio temporaneo decrescente »;

Tariffa n. 5 — « Vita intera su due teste a premio vitalizio »;

Tariffa n. 20 — « Mista ordinaria a premio costante »;

Tariffa n. 20-U — « Mista ordinaria a premio unico »;

Tariffa n. 20-A — « Mista a capitale variabile »;

Tariffa n. 21 — « Mista su due teste »;

Tariffa n. 22 — « Mista a premio decrescente »;

Tariffa n. 23 — « Mista a premio costante e a capitale crescente »;

Tariffa n. 25 — « Mista speciale a premio annuo »;

Tariffa n. 27 — « Doppia mista »;

Tariffa n. 30 — « Effetti multipli »;

Tariffa n. 31 — « Effetti multipli speciali »;

Tariffa n. 32 — « Combinata di vita intera e rendita differita col riscatto totale al termine del differimento uguale al capitale assicurato;

Tariffa n. 40 — « Termine fisso a premio costante »;

Tariffa n. 41 — « Termine fisso a premio decrescente »;

Tariffa n. 42 — « Combinata di termine fisso e vita intera »;

Tariffa n. 50 — « Dotale senza controassicurazione »;

Tariffa n. 51 — « Dotale con controassicurazione ».

Art. 2.

La predetta Società è inoltre autorizzata a includere nelle polizze relative alle tariffe di cui all'art. 1 la seguente clausola:

1) la presente assicurazione emessa per un capitale non superiore a L. 100.000 è stipulata senza visita medica;

2) nel caso che l'assicurata muoia prima della scadenza della polizza, e semprechè questa sia al corrente col versamento dei premi, la Compagnia è tenuta a pagare, alla stessa epoca stabilita nel contratto, la somma assicurata nella seguente misura:

a) se la morte avviene nel primo anno di assicurazione ha luogo soltanto la restituzione al beneficiario — immediata anche nelle assicurazioni a termine fisso — dei premi pagati senza accessori;

b) se la morte avviene nel terzo semestre d'assicurazione in ragione di una metà del capitale assicurato per il caso di morte, qualora l'assicurazione sia a premio annuo; restituzione del premio unico incassato, al netto di accessori, maggiorato del 50 % della differenza fra il capitale assicurato e il premio unico stesso, qualora l'assicurazione sia a premio unico;

c) se la morte avviene nel quarto semestre di assicurazione in ragione di tre quarti del capitale assicurato per il caso di morte, qualora l'assicurazione sia a premio annuo; restituzione del premio unico incas-

sato, al netto di accessori, maggiorato del 75 % della differenza fra il capitale assicurato e il premio unico stesso, qualora l'assicurazione sia a premio unico;

d) per intero qualora la morte avvenga oltre il secondo anno di assicurazione;

3) senza riguardo al tempo trascorso dall'entrata in vigore dell'assicurazione, sono dovute le intere prestazioni assicurate se il decesso dell'assicurato avviene:

a) in seguito ad infortunio mortale, esclusa ogni concausa;

b) in seguito ad una delle malattie qui appresso indicate, sopravvenutagli dopo l'entrata in vigore, malattia che abbia, quale unica causa per conseguenza diretta la morte dell'assicurato: carbonchio, colera asiatico, difterite, idrofobia, letargia encefalica, morbillo, morva, scarlattina, tetano, tifo, tosse canica, vaiuolo e, trattandosi di donne, febbre puerperale ».

Roma, addì 9 aprile 1947

Il Ministro: MORANDI

(1753)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1947.

Revoca del decreto Ministeriale 12 agosto 1946 che vieta alla Società per azioni « Visgomma », con sede in Milano, di attivare uno stabilimento industriale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

Visto il decreto Ministeriale 12 agosto 1946, con il quale alla ditta Società per azioni « Visgomma », con sede in Milano, è stato vietato allestire in Fino Mornasco, uno stabilimento per la lavorazione della gomma;

Vista l'istanza della ditta, intesa ad ottenere un riesame della propria iniziativa industriale;

Considerate le nuove circostanze emerse;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 12 agosto 1946, che vieta alla ditta Società per azioni « Visgomma » di attivare, in Fino Mornasco, uno stabilimento per la lavorazione della gomma.

Roma, addì 12 aprile 1947

Il Ministro: MORANDI

(1890)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1947.

Revoca del decreto Ministeriale 27 gennaio 1947 che vieta alla Società « Rumianca », con sede in Torino, di attivare alcuni impianti industriali.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

Visto il decreto Ministeriale 27 gennaio 1947, con il quale alla Società « Rumianca », con sede in Torino, è stato vietato di attivare nel proprio stabilimento di Carrara Avenza, gli impianti per la produzione di zolfi ventilati, attivati e ramati e di carburo di calcio;

Vista l'istanza della ditta, in data 24 febbraio 1947, intesa ad ottenere un riesame delle proprie iniziative industriali;

Considerate le nuove circostanze emerse;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 27 gennaio 1947, che vieta alla Società « Rumianca », con sede in Torino, di attivare nel proprio stabilimento di Carrara Avenza, gli impianti per la produzione di zolfi ventilati, attivati e ramati e di carburo di calcio.

Roma, addì 12 aprile 1947

Il Ministro: MORANDI

(1891)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 31 marzo 1947 il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor Manuel J. Pena, Console della Repubblica Argentina a Genova.

(1773)

In data 31 marzo 1947 il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor Alessandro Jordanow, Console generale onorario della Repubblica di Liberia a Roma.

(1774)

In data 31 marzo 1947 il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor Biagio Urso, Vice console onorario della Repubblica dell'Honduras a Roma.

(1777)

In data 31 marzo 1947 il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor Josè Maria Vasquez, Console di Argentina a Milano, con giurisdizione sulla Provincia stessa e su quelle di Sondrio, Bergamo, Pavia, Cremona, Brescia, Verona, Bolzano, Trento, Belluno, Vicenza e Rovigo.

(1778)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Livorno

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 10 aprile 1947, i signori Pacinotti geom. Gaetano e Vannucci Gino sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Livorno.

(1786)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Pistoia

Con decreto Ministeriale 11 aprile 1947, il sig. Gentile professor Giuseppe è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Pistoia.

(1782)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 104 del 9 aprile 1947 riguardante le tariffe dei pubblici servizi, il prezzo dei pneumatici importati e le indennità di requisizione alberghi (errata-corrige).

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e del commercio, con provvedimento prezzi n. 104 del 9 aprile 1947, ha disposto quanto appresso:

I. — REVISIONE TARIFFE ACQUEDOTTI

a) *La Società ligure acquedotti e Azienda idrica Giunta di Albenga* (Savona) sono autorizzate ad applicare per la vendita dell'acqua ad uso irriguo il prezzo di L. 12 al mc., oltre al 400 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi prezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalle citate aziende per il canone annuo del 1947, salvo proroga.

b) *La ditta Vincenzo Giudice Acqua del Cafaro Catania* è autorizzata a prorogare, per la stagione irrigua del 1947, la maggiorazione del 750 %, concessa per la stagione irrigua 1946 con la circolare n. 67 del 30 settembre 1946.

II. — TARIFFE DEL GAS

Le sottoindicate officine gas sono autorizzate ad applicare sulle bollette e fatture emesse dal 1° maggio p. v. i seguenti aumenti sui prezzi di vendita del gas legalmente consentiti alla data del 30 settembre 1946:

L. 2 al mc., per le officine di Bologna Firenze Genova - La Spezia Livorno Milano - Napoli Padova Palermo Roma Torino Venezia;

L. 3 al mc., per le officine di Alessandria Ancona Asti Bari Bergamo Busto Arsizio - Cagliari Casal Monferrato Chiavari Como Brescia Catania Cremona Ferrara Forlì - Lecco Legnano Lodi Lucca Mantova Modena Monza Novara Parma Pavia Pesaro Piacenza Pisa Prato Reggio Emilia San Remo Savona Taranto Treviso - Varese Vercelli Verona Vicenza Vigevano Voltri;

L. 4 al mc. per le officine di Abbiategrasso Acqui Adria - Agrigento Alba Albenga Alassio Arezzo Arona Ascoli Piceno Aversa Badia Polesine Bassano Baveno Stresa Benevento Biella Bolzano Bogomanero Bra Broni Stradella Campobasso Carrara Caserta Casteggio Castellammare S. Castellazzo B. Castelsangiovanni Catanzaro - Cento Cernobbio Cernusco Cesena Chiari Chieri Chieti Chivasso Civitavecchia Codogno Cologna Veneta - Crema Crusinallo Cuneo Desio Domodossola Faenza - Fano Feltre Finale Emilia Fiorenzuola Foggia Gallarate Galliate Erba Incino Este Foligno Imola Imperia Oneglia Imperia P/M Intra Isola d'Istria Ivrea Lecce Legnago Lendinara Luino Loano Magenta Mandello Lario Mariano Comense Massa Merano Messina Menaggio Mirandola Mondovì Montagnana Montecatini Terme - Mortara Murano Nizza Monferrato Nocera Inferiore Novi Ligure Oleggio Ostiglia Palazzolo S.O. Perugia Pinerolo Piove Sacco Pistoia Pontedera Rapallo Recco - Rho Rimini Rovereto Rovigo Salerno Salò Saluzzo - Savigliano S. Margherita L. Saronno Sassari Siena Seregno Terni Tortona Tradate Trapani Trento Treviglio Valenza Varazze Ventimiglia Viareggio Vimercate Viterbo - Voghera.

Oltre ai suddetti sovraprezzi, tutte le aziende da gas sopra citate potranno applicare l'aumento del 400 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori, rispetto a quelli bloccati nel 1942.

Restano confermate le maggiorazioni già autorizzate dal Ministero dell'industria e del commercio, che eccedano i suddetti limiti, come pure restano assorbiti gli aumenti legalmente autorizzati successivamente al 30 settembre 1946.

Nei casi di riconosciuta necessità, specie in relazione all'epoca di determinazione dei prezzi precedentemente autorizzati, i Comitati provinciali dei prezzi stessi sono autorizzati a consentire un ulteriore aumento sul prezzo locale del gas non superiore ad una lira al mc., restando inteso che eventuali aumenti superiori potranno essere autorizzati soltanto dal Comitato interministeriale prezzi previo esame dei competenti Comitati provinciali.

PREZZO DEI PNEUMATICI IMPORTATI FRANCO VALUTA A DISPOSIZIONE DELL'ENTE AUTOTRASPORTI MERCI

A completamento delle disposizioni contenute nella circolare n. 88 del 20 gennaio 1947, fermi restando i prezzi già stabiliti per le coperture, si dispone che le camere d'aria importate da privati franco valuta e messe a disposizione dell'Ente autotrasporti merci dovranno essere cedute a prezzi non superiori a quelli appresso indicati per merce nazionalizzata resa franco deposito degli importatori

a) camere d'aria nuove: ai prezzi del listino nazionale delle misure corrispondenti;

b) camere d'aria usate: ai prezzi del listino nazionale delle corrispondenti misure previa deduzione:

1) dello sconto del 20 % per camere d'aria di gomma fresca con non più di cinque riparazioni di cui nessuna per tagli superiori alla lunghezza di 1 cm.;

2) dello sconto del 50 % per camere d'aria di gomma fresca con riparazioni in numero maggiore di quelle indicate alla categoria precedente, per tagli di una lunghezza complessiva non superiore ai 30 cm.;

3) dello sconto del 70 % per le camere d'aria in condizioni peggiori di quelle previste nel punto 2), sia per lo stato di conservazione della gomma che per quello d'uso.

ERRATA CORRIGE

Indennità di requisizione alberghi

A parziale modifica della circolare n. 81 del 21 dicembre 1947 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1947, concernente le indennità di requisizione, il quinto periodo del comma *d*) dell'art. 1 viene così modificato:

« per ogni bagno la capacità ricettiva è aumentata di una camera al prezzo medio delle camere senza bagno ad uno *e* a due letti (anzichè ad uno *o* a due letti) ».

(1892)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 65.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 4% (1943), serie 1ª, n. 275, del capitale nominale di L. 1.000, intestato a Bertaldini Maria di Nicola, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Venezia, col pagamento degli interessi in Venezia.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 12 febbraio 1947

(977) *Il direttore generale*: CONTI

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 66.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5% (1944), serie speciale, n. 414, di L. 19.100 capitale nominale; 4% (1943), serie *A*, n. 1049, di L. 500; serie *D*, n. 841, di L. 7.000 intestati a Colonna Stefano di Mario, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Roma, col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 12 febbraio 1947

(978) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(2a *pubblicazione*). Elenco n. 12.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	345243	350 —	Bracale Umberto di Matteo, con usufrutto a Pagliara *Maria Grazia* fu Gaetano.	Come contro, con usufrutto a Pagliara *Grazia* fu Gaetano.
Id.	404706	4.725 —	Torriani Cleofe fu Pietro, nubile, dom. a Rapallo (Genova), con usufrutto a Cuneo *Rosa* fu Cipriano, ved. Torriani Pietro, dom. a Rapallo.	Come contro, con usufrutto a Cuneo *Albina Rosa*, ecc., come contro,
Id.	346121	875 —	Amendola Rita di Luigi, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli, con usufrutto a Piccolo Vittoria fu *Luigi, moglie di Parise Nicola fu Nicola*, dom. a Napoli.	Come contro, con usufrutto a Piccolo Vittoria fu *Lorenzo*, dom. a Napoli.
Id.	346119	875 —	Parise Liliana di Nicola, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli, con usufrutto a Piccolo Vittoria fu *Luigi*, ecc., come sopra	Come contro, con usufrutto a Piccolo Vittoria fu *Lorenzo*, dom. a Napoli.
Id.	480987	1.186,50	Abate Giovanni fu Gennaro, minore sotto la patria potestà della madre Col *Vincenza*, ved. Abate, dom. a Cagliari.	Abate Giovanni fu Gennaro, minore sotto la patria potestà della madre Col *Giovanna*, ved. Abate, dom. a Cagliari.
Id.	440306	199,50	Ogliari *Stefana* di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Lograto (Brescia).	Ogliari *Guerina Stefana*, ecc., come contro.
Id.	440307	87,50	Come sopra, con usufrutto a Ogliari Giuseppe fu Stefano.	Ogliari *Guerina Stefana* di Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	513556	616 —	Sacro Ordine dei Minimi, con sede in Roma, con usufrutto ai coniugi Biagelli *Umberto* fu Giuseppe e Leoni Maria fu *Eduardo*, dom. a Rimini.	Come contro, con usufrutto ai coniugi Biagelli *Marino o Mario Umberto* fu Giuseppe e Leoni Maria fu *Odoardo*, dom. a Rimini.
Rend. 5 %	187440	265 —	Cataldo *Pasquale* fu *Nicola*, minore sotto la tutela di Albanese Rocco fu Vincenzo, dom a Tricarico (Matera).	Cataldo *Pancrazio* fu *Antonio*, ecc., come contro.
Id.	206332	1.250 —	Menichini *Mario* di Nicola, minore sotto la patria potestà del padre.	Menichini *Angelo Mario* di Nicola, ecc., come contro.
B. T. 5% Serie A	10947	Cap. nom. 500 —	Schneider-Graziosi Lydia fu Raffaele, moglie di Lugli Enrico, dom. a Torino, *vincolata per dote*.	*Aventi diritto all'eredità di* Schneider Graziosi Lydia fu Raffaele, moglie di Lugli Enrico, dom. a Torino.
Id. Serie G	778	500 —	Come sopra	Come sopra.
Id. Serie I	716	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie L	752	20.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie M	744	11.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie O	726	20.000 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	308174	1.648,50	De Barbieri Luigi, Maria Teresa, *Elisa* e *Adriano* di *Alfredo* e prole nascitura da Gismondi Enrichetta fu Luigi, moglie di De Barbieri *Alfredo* fu Bernardo, con usufrutto a Landò Teresa fu Angelo, ved. Gismondi Luigi.	De Barbieri Luigi, Maria Teresa, *Elisa Adriana* di *Vittorio Alfredo* e prole nascitura di Gismondi Enrichetta fu Luigi, moglie di De Barbieri *Vittorio Alfredo*, ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	285369	21 —	Buzio *Sabina* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Milanese Ermenegilda.	Buzio *Carolina Sabina*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	255273	115,50	Carlevaro *Iginia* fu Luigi, minore sotto la tutela di Marescotti Felice fu Domenico, dom. in Cuccaro Monferrato (Alessandria).	Carlevaro *Emma Iginia* fu Luigi, ecc., come contro.
Id.	266295	28 —	Carlevaro *Iginia* fu Luigi, minore sotto la tutela di Carlevaro Ettore fu Luigi, dom. in Cuccaro Monferrato.	Carlevaro *Emma Iginia* fu Luigi, ecc., come contro.
Id.	342491	70 —	Carlevaro *Iginia* fu Luigi, moglie di Moschini Carlo, dom. a Gabutti, frazione di Camerana (Cuneo).	Carlevaro *Emma Iginia* fu Luigi, ecc., come contro.
Id.	695512	350 —	Quattrino *Teresa* di Serafino, nubile, domiciliata a Pont Canavese (Torino).	Quattrino *Maria Teresa*, ecc., come contro.
Id.	756230	1.750 —	Quattrino *Teresa* di Serafino, moglie di De Stefanis Gioacchino fu Modesto, domiciliata a Pont Canavese.	Quattrino *Maria Teresa*, ecc., come contro.
Id.	92509	140 —	Orrione *Teresa*, nubile, del vivente Francesco, dom. a Pont Canavese.	Orione *Maria Teresa*, ecc., come contro.
Id.	124517	38,50	Orione *Teresa* di Francesco, moglie di Serafino Quattrino, dom. a Pont Canavese.	Orione *Maria Teresa*, ecc., come contro.
Id.	725832	105 —	Biggio *Carlo* di Giacomo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Rapallo.	Biggio *Giuseppe Carlo*, ecc., come contro.
Id.	639967	35 —	Molteni Angela, Giuditta, Emilia, Genovieffa o Genoeffa e Teresa fu Santino, minori sotto la patria potestà della madre Guanziroli *Carolina* di Carlo, ved. di Molteni Santino, con usufrutto a Guanziroli *Carolina* di Carlo, ved di Molteni Santino, dom. a Cantù (Como).	Come contro, minori sotto la patria potestà della madre Guanziroli *Maria Carolina* di Carlo, ved. di Molteni Santino, con usufrutto a Guanziroli *Maria Carolina*, ecc., come contro.
Id.	818801	742 —	Pagliani *Stefano* fu Pietro, dom. a Genova, vincolato di usufrutto.	Pagliani *Giovanni Stefano* fu Pietro, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1902)	41588	105 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	39404	140 —	Raffo *Matilde* fu Sebastiano, ved. di Raffo Nicola, dom. a Genova.	Raffo *Vittorina Metilde* fu Sebastiano, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	788322	1.225 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	608015	157,50	Beltrando *Maria* fu Giacomo, moglie di Grandolini Luigi, dom. a Torino.	Beltrando *Anna Maria* fu Giacomo, ecc., come contro.
P. N. 5 %	11817	265 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. 4 % (1951) Serie A-5	144	Capitale 5.000 —	Spinola *Virginia Orietta* di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma.	Spinola *Orietta Virginia Matilde*, ecc., come contro.
Id. Serie A-8	157	100.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie A-17	112	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale del 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 25 febbraio 1947

Il direttore generale: CONTI

(1222)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA

Concorso per titoli ed esami ad un posto di medico principale in prova e ad un posto di medico in prova (gruppo A) nel ruolo organico del personale sanitario della sede centrale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

In esecuzione alla deliberazione 8 febbraio 1947, n. 303, è indetto un concorso per titoli ed esami ad un posto di medico principale in prova e ad un posto di medico in prova (gruppo *A*) nel ruolo organico del personale sanitario della sede centrale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

I concorrenti per il posto di medico principale in prova e quelli per il posto di medico in prova debbono possedere, rispettivamente un periodo di servizio continuativo di ruolo, con funzioni similari, presso l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o altri enti assistenziali, presso l'Amministrazione dello Stato, oppure di attività professionale della materia inerente al posto messo a concorso, non inferiore ad anni 10 ed 8.

Dal concorso sono escluse le donne. I concorrenti debbono avere compiuto il 18° anno di età e non avere superato il 35° anno di età alla data del presente avviso ed essere inoltre in possesso della laurea in medicina e chirurgia.

Per coloro che furono colpiti dalle leggi razziali non verrà computato, agli effetti del limite anzidetto, il lasso di tempo trascorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di età è elevato a 44 anni a favore dei mutilati della guerra 1915-18, della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della campagna svoltasi in Africa Orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 nonchè a favore dei decorati al valor militare e dei promossi per merito di guerra.

Il limite di età di cui al capoverso precedente è altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data della medesima.

Le predette elevazioni del limite di età sono cumulabili purchè complessivamente non superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente avviso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, ovvero che appartengano al personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, quando abbiano compiuto cinque anni di lodevole servizio.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 16 e rivolta al presidente dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra dovrà pervenire alla sede centrale dell'Opera stessa entro sessanta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La domanda firmata dal candidato deve contenere l'indicazione del cognome, nome e paternità del concorrente, il suo domicilio ed il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni. Essa dovrà altresì contenere la elencazione dei documenti allegati.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato della competente autorità comunale dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che a' termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

3) certificato della competente autorità comunale dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

4) certificato del Comune di residenza attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale e civile; al riguardo l'Amministrazione potrà procedere ad indagini dirette;

5) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

6) certificato rilasciato da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del suo lavoro.

Per i mutilati ed invalidi della guerra 1915-18, della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della campagna in Africa Orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'invalido possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità ai servizi d'istituto;

7) i documenti necessari a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione del limite massimo di età, alla precedenza in caso di parità di merito ed alla preferenza nell'ordine di nomina. Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle benemerenze di guerra.

Essi presenteranno inoltre, rispettivamente la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922 o quella di cui alla circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937, oppure la dichiarazione di cui alla circolare n. 0035000-1, in data 26 maggio 1942 dello Stato Maggiore dell'esercito.

I partigiani combattenti produrranno un documento rilasciato dalla competente autorità ai fini dell'applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Gli invalidi della guerra 1915-18, della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione e della campagna in Africa Orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 dovranno presentare il certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) o il decreto di concessione della pensione di guerra ovvero il certificato della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra rilasciato dalla sede centrale dell'Opera stessa, attestante la qualità di invalido ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive estensioni, con precisazione dei documenti sulla cui base la qualità medesima è stata riconosciuta.

I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita dell'annotazione che nulla risulti a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia.

La qualità di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazioni del Prefetto della provincia in cui l'interessato risiede.

I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità;

8) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

9) stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

10) foglio di congedo illimitato militare o certificato su carta da bollo, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, ovvero, se i candidati abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare;

11) fotografia recente del candidato, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio la firma dei quali dovrà a sua volta essere legalizzata e con la prescritta marca da bollo.

Non è consentito, in luogo di questo, la presentazione di altro documento;

12) i documenti ed i titoli che gli aspiranti stessi ritengono utili ai fini del concorso.

I requisiti per l'ammissione al concorso, salvo quanto disposto per quello dell'età, devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 9), non saranno ritenuti validi se rilasciati oltre tre mesi prima della data del presente avviso.

I documenti ad eccezione di quello al numero 10) debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare se, e nell'affermativa, per quale periodo abbiano prestato servizio di impiego civile, di ruolo e non di ruolo, presso pubbliche amministrazioni.

Coloro che appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 7), 8) e 10) insieme alla copia dello stato matricolare civile dalla quale risultino anche le qualifiche riportate e lo stato di famiglia.

I candidati in servizio non di ruolo dovranno produrre un certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono, attestante la durata e la qualità del servizio straordinario, gli estremi dei provvedimenti di assunzione e di conferma in servizio, nonchè le qualifiche riportate. Tale documento non è richiesto per gli avventizi in servizio presso l'Opera nazionale.

Con ordinanza presidenziale non motivata ed insindacabile potrà essere negata l'ammissione al concorso.

I vincitori del concorso saranno nominati rispettivamente medico principale in prova e medico in prova con il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio presso la sede centrale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra in Roma.

L'esame consterà di due prove scritte, di due pratiche e di tre orali e si effettuerà in base al seguente programma:

Prove scritte.

1) medicina generale;

2) lingue straniere: una traduzione dall'italiano di una delle lingue francese, spagnola od inglese.

Prove pratiche.

a) ortopedia e traumatologia:

1) esame di un infermo affetto da esiti di lesione dell'apparato motore, con descrizione verbale di essi seguito dalle deduzioni diagnostiche, prognostiche e terapeutiche;

2) interpretazione verbale di un radiogramma su lesioni scheletriche.

b) tisiologia:

esame di un infermo affetto da t.b.c. polmonare. Descrizione verbale delle lesioni riscontrate ed interpretazione del relativo radiogramma con deduzioni diagnostiche, prognostiche e terapeutiche.

Prove orali.

a) legislazione ed organizzazione sanitaria dello Stato;

b) legislazione sulle pensioni di guerra;

c) legislazione sull'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

I concorrenti avranno comunicazione personale della sede e della data degli esami.

Roma, addì 10 marzo 1947

Il presidente: MASPERO

(1897)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli per l'ammissione in soprannumero di cento vice commissari aggiunti di pubblica sicurezza riservato ai funzionari ausiliari di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto in data 22 ottobre 1946, col quale è stato indetto un concorso per titoli per l'ammissione in soprannumero di cento vice commissari aggiunti di pubblica sicurezza (gruppo *A*, grado 11°) nella carriera dei funzionari della Pubblica sicurezza;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice;

Visto il regolamento per la carriera dei funzionari e impiegati di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come appresso:

Carini dott. Pietro, consigliere di Stato, presidente;

Rosso dott. Francesco, consigliere della Corte dei conti, membro;

Spera dott. Ubaldo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, membro;

Pianese dott. Luigi, vice prefetto, direttore capo della Divisione personale P. S., membro;

Barletta dott. Gesualdo, ispettore generale P. S., membro.

Il dott. Pietro Tedesco, consigliere di 1ª classe nell'Amministrazione civile dell'interno, è incaricato delle funzioni di segretario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 febbraio 1947

Il Ministro: SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1947
Registro Interno n. 6, foglio n. 2.

(1846)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.